



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 31/6 del 27.5.2008

**L.R. 20.9.2006, n. 14, art. 20 e art. 21, comma 1, lett. r). Contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche. Direttive di attuazione.**

La Regione, anche in concorso con Enti Pubblici Territoriali, ai sensi della L.R. 20.09.2006, n. 14 art. 20 e art. 21, comma 1, lett. r) interviene, con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento, come previsto dalla norma così modificata dall'art. 4, comma 9, lett. a) della legge finanziaria 2008, degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale, sulla base del parere della Commissione Scientifica incaricata dell'accertamento dei requisiti e della valutazione delle attività programmate e realizzate.

1) Soggetti ammissibili

In attuazione del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 14/2006 così modificata dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria), art. 4, comma 9, lett. b) sono soggetti ammissibili gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere stati istituiti con legge regionale e svolgere i compiti della stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica.
- b) essere costituiti e svolgere un'attività continuativa da almeno cinque anni.
- c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.
- d) non avere fini di lucro.
- e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari, corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore culturale e scientifico.
- f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività di ricerca
- g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica
- h) predisporre e attuare programmi triennali
- i) aver documentato l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati dagli organi statutari competenti.

Gli organismi che fanno richiesta di contributo per la prima volta devono obbligatoriamente presentare regolare documentazione che comprovi il possesso dei suddetti requisiti.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le attività di cui alla lettera e) devono essere coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione culturale della Regione.

### 2) Modalità per la richiesta di contributo

Per beneficiare dei contributi gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche devono presentare:

- domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Assessorato, sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con le disposizioni sul bollo, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno
- 15 giugno per l'anno 2008 - salvo altre disposizioni stabilite con leggi regionali. Non farà fede il timbro postale di partenza.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 228.12.2000, n. 445 che comprovi il possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 20.09.2006, n. 14
- atto costitutivo e statuto
- elenco componenti e relative cariche sociali in seno al Consiglio Direttivo aggiornato alla data di presentazione della domanda.
- bilancio preventivo finanziario redatto a pareggio delle entrate e delle uscite con relativa dettagliata relazione
- programmazione triennale delle attività. In applicazione del comma 2 della legge gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche che operano sulle medesime tematiche devono coordinare tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività culturali. Tale coordinamento deve essere appalesato attraverso una relazione programmatica che specifichi le azioni poste in essere per il raggiungimento della suddetta prescrizione
- dettagliata relazione dell'attività istituzionale relativa all'anno di competenza della richiesta di contributo che espliciti le attività da svolgere comprensiva degli elementi di cui al successivo punto 3, al fine di consentire la valutazione per la determinazione del contributo medesimo
- verbale di approvazione del programma e del bilancio finanziario preventivo da parte degli organi statuari
- dettagliata relazione sull'attività svolta nel triennio precedente
- copia del bando per concorsi o premi se previsti nel programma di attività.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 3) Determinazione del contributo

L'importo del contributo di ciascun beneficiario sarà determinato a seguito della valutazione del programma di attività fino ad un massimo di 100 punti, effettuata dalla Commissione scientifica sulla base dei seguenti parametri:

- collaborazioni con istituzioni culturali nazionali ed internazionali di prestigio (fino a 10 punti)
- collaborazioni con università e istituti di alta formazione nazionali e internazionali (fino a 10 punti)
- convegni e seminari nazionali e internazionali sulla lingua e sulla cultura della Sardegna (fino a 10 punti)
- attività di ricerca sulla lingua e sulla cultura della Sardegna (fino a 10 punti)
- attività di formazione sulla lingua e sulla cultura della Sardegna (fino a 5 punti)
- collaborazione ad attività formative e didattiche promosse dalle autonomie scolastiche (fino a 10 punti)
- essere in possesso di biblioteca e/o archivio aperti al pubblico (fino a 5 punti)
- coinvolgimento delle comunità locali nelle attività (fino a 5 punti)
- collaborazioni con enti pubblici territoriali nella promozione di attività (fino a 5 punti)
- azioni rivolte a coinvolgere i giovani nelle attività e nella fruizione delle stesse (fino a 10 punti)
- anni di attività dell'organismo (fino a 5 punti)
- compartecipazione finanziaria del soggetto proponente (fino a 5 punti)
- rapporto fra entrate in bilancio e contributo regionale (fino a 5 punti)
- sponsorizzazioni o finanziamenti provenienti da soggetti privati (fino a 5 punti)

### 4) Modalità di assegnazione del contributo

Le richieste pervenute, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 14/2006, saranno valutate da un'apposita Commissione scientifica, costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale e internazionale, incaricata dell'accertamento dei requisiti e della valutazione delle attività programmate e realizzate.

Le attività finanziate come previsto dall'art. 4, comma 7 della L.R. 5.3.2008 (legge finanziaria) potranno essere realizzate nell'anno successivo a quello del relativo stanziamento in bilancio.

### 5) Modalità di erogazione



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All'erogazione del contributo si provvederà su presentazione di regolare rendiconto finanziario complessivo sull'attività istituzionale svolta, che dovrà pervenire all'Assessorato entro i tre mesi successivi dall'ultimazione dell'attività, come previsto dal comma 8 dell'art. 8 della L.R. 24.2.2006, n. 1, salvo altre disposizioni previste da leggi regionali.

Come previsto dalla L.R. 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 9, lett. c) il contributo potrà essere anticipato nella misura massima dell'80%, su richiesta del beneficiario e dietro presentazione di fideiussione bancaria di corrispondente importo o di polizza fideiussoria assicurativa di importo corrispondente, stipulata, obbligatoriamente, con società iscritte nei registri ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) e/o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche.

La polizza fidejussoria dovrà prevedere obbligatoriamente come stabilito dall'art. 16 della L.R. 26.1.1989, n. 5:

“A garanzia della somma di €\_\_da erogarsi dalla Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, a titolo di anticipazione sul contributo di €\_\_ concesso ai sensi dell'art. 20 e art. 21 comma 1, lett. r) della L.R. 20.9.2006, n. 14 per l'attività istituzionale:

1. La Banca o la Compagnia Assicurativa assume l'obbligo dell' immediato rimborso alla Regione, su richiesta scritta dalla stessa, dell'intera somma anticipata o del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del contributo concedibile nei casi rispettivamente:
  - a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini stabiliti dalla determinazione di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso o di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo ancorché presentato nei termini che ne impediscano la giuridica approvabilità;
  - b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all'importo della concessa anticipazione.”
2. La fideiussione ha la durata di un anno e verrà obbligatoriamente rinnovata fino a esplicito svincolo dell'Assessorato regionale.

### 6) Composizione del rendiconto

Gli organismi beneficiari, come previsto dal comma 6, lett .l) dell'art. 13 della L.R. 29.4.2004, n. 3, devono presentare apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, predisposte dall'Assessorato, da rendersi ai sensi dell'47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul bilancio finanziario consuntivo delle spese complessive sostenute e delle entrate complessive percepite redatto a pareggio, con la chiara distinzione tra le spese relative all'attività istituzionale e le spese di funzionamento (allegato 3)
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'effettivo utilizzo del contributo per i fini stabiliti dalla legge regionale, il regime IVA adottato, il cod. fiscale, il codice IBAN (conto corrente bancario), la non assoggettabilità dell'Organismo beneficiario alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e la rispondenza della documentazione di spesa alla normativa vigente, anche in materia fiscale (allegato 4).

L'Amministrazione regionale effettuerà verifiche amministrativo-contabili a campione tra i soggetti i beneficiari dei contributi e in assenza di un riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte e la documentazione conservata si procederà alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Le suddette dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere necessariamente corredate dalla seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione conclusiva dell'attività svolta, contenente tutti gli elementi atti a consentire una valutazione sulla corrispondenza fra l'attività programmata e finanziata e l'attività svolta
- b) bilancio finanziario consuntivo dell'organismo e relativa relazione
- c) verbale di approvazione dell'attività realizzata e del bilancio finanziario consuntivo da parte degli organi statutari competenti
- d) certificazione del fatturato e delle spese rilasciata ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art.19 della L.R. 22.08.1990, n. 40
- e) copia delle pubblicazioni riferite al programma finanziato corredate dei relativi contratti stipulati con le case editrici. Delle pubblicazioni dovrà essere altresì consegnata la copia in formato pdf per la pubblicazione nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, comprensiva delle liberatorie da parte degli aventi diritto e n. 500 copie da inviare, a cura del soggetto beneficiario alle biblioteche delle autonomie scolastiche e alle istituzioni culturali segnalate dall'Assessorato.
- f) copie delle convenzioni e dei contratti stipulati per collaborazioni esterne finalizzate alla realizzazione dell'attività istituzionale e per il funzionamento dell'Organismo
- g) rassegna stampa e materiale pubblicitario sulle attività svolte.

Il contributo concesso dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione quali "convegni, conferenze,



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

mostre, pubblicazioni, stampa pubblicitaria ecc. attraverso l'apposizione del logo della Regione Autonoma della Sardegna e della dicitura "Patrimonio Culturale SARDEGNA" che verrà fornito dall'Assessorato.

Il copyright delle pubblicazioni riferite al programma finanziato sarà della Regione Autonoma della Sardegna.

### 7) Spese ammissibili

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette per la realizzazione dell'attività istituzionale:

- a) compensi relatori, conferenzieri e componenti giurie
- b) rimborso viaggio, vitto e alloggio relatori e giurati
- c) altri compensi per "prestazioni di servizio" se le medesime hanno carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale dell'Organismo beneficiario, sempreché, la prestazione risulti indispensabile per la realizzazione delle attività, supportate da un regolare contratto
- d) spese derivanti dall'uso di locali per lo svolgimento dell'attività
- e) spese per tipografia e stampa editoria attinenti l'attività istituzionale
- f) premi e riconoscimenti concorsuali se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali
- g) spese per la sola pubblicità e divulgazione del programma istituzionale
- h) acquisto libri, riviste pubblicazioni esclusivamente se necessari per la realizzazione dell'attività, di cui dovrà essere redatto un inventario
- i) altre eventuali spese di diretta imputazione all'attività istituzionale, da dettagliare e specificare.

### 8) Spese di funzionamento

Sono riconosciute quali spese di funzionamento:

- a) spese per affitto sede
- b) spese condominiali, tasse e imposte
- c) spese per energia, acqua, luce, pulizia sede e manutenzione ordinaria
- d) consulenze per gestione amministrativa e fiscale
- e) compensi per personale dipendente con regolare contratto di assunzione
- f) assicurazioni varie (da motivare e dettagliare)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) spese viaggio, vitto e alloggio dei componenti dell'Organismo beneficiario, sempreché necessarie alla predisposizione dell'attività istituzionale (da motivare e dettagliare).
- h) postali, cancelleria, materiale di consumo.

Le spese per il funzionamento non possono essere superiori al 30% del contributo concesso; le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altre entrate.

9) Spese non ammissibili

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 20.04.1993, n. 17.
- b) interessi passivi
- c) spese legali
- d) acquisti di beni durevoli che vadano a incrementare il patrimonio dell'organismo
- e) indennità di carica di qualunque genere, se non derivanti da contratto o da obbligo istituzionale dell'organismo beneficiario e sempreché indispensabili per l'attuazione delle attività istituzionali
- f) spese relative alla polizza fidejussoria.